

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO in ROMA

- in sede giurisdizionale -

RICORSO

PER: Terme di Saturnia S.p.A. (di seguito anche “TDS”), con sede in Manciano (GR), Loc. Terme di Saturnia - 58014 - (P. IVA IT01244760532 - C.F. 11988870157) - in persona del Consigliere Delegato, Stefano Vichi (C.F. VCHSFN63H18E202M) giusta procura, autenticata per atto Notaio Giuliani in Roma del 28.2.2019, Rep. 70004, Racc. n. 26230, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Roma e depositata presso il Registro delle Imprese rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Vito (C.F. VTIMSM70L26I234R) congiuntamente e disgiuntamente con l’Avv. Antonio Barile (C.F.: BRLNTN70S12H501M) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Massimiliano Vito, in Roma Viale Liegi 16, per mandato in calce al presente atto (l’Avv. Massimiliano Vito dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al numero di fax 0680662091 o all’indirizzo Pec: massimilianovito@ordineavvocatiroma.org;

l’Avv. Antonio Barile dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al numero di fax 0680662091 o all’indirizzo Pec: antoniobarile@ordineavvocatiroma.org)

- appellante

CONTRO: il Ministero del Turismo (C.F. 96480590585), in persona del Ministro *pro-tempore*, per legge domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato

- appellata

E NEI CONFRONTI DI: Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Soggetto Gestore, C.F. e Partita IVA 05678721001, invitalia@pec.invitalia.it, con gli Avv.ti Giuseppe Fuda e Fabio Todarello

- **appellata**

E NEI CONFRONTI DI: PALMA S.A.S. DI ADELMO MORSELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA 02231840394) PEC: palmasascervia@pec.it

- **appellato**

PER LA IMPUGNAZIONE della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in Roma, Sezione IV, n. 14415/2024 pubblicata il 15.7.2024 nel procedimento avente r.g. 15936/2023, non notificata

NEL GIUDIZIO DI ANNULLAMENTO DEL Decreto di finanziamento del Ministero del Turismo, protocollo del Segretariato Generale n. 0015865/2023 del 18 agosto 2023, pubblicato il 18 settembre 2023, a firma del Segretario Generale dott.ssa Barbara Casagrande, avente ad oggetto la concessione di agevolazioni PNRR, MIC3 INVESTIMENTI 4.2.1, 4.2.2; e per quanto di ragione l'Avviso Pubblico ex artt. 1 e 4 DL 152/2021_INCENTIVI IMPRESE TURISTICHE.

ED INOLTRE di ogni altro atto e provvedimento connesso, ad esso propedeutico e consequenziale.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con

modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, ha previsto la erogazione di contributi a fondo perduto ed il riconoscimento di crediti di imposta in favore delle imprese operanti nel settore turistico **(All. 1 al fascicolo di primo grado)**.

E' stato successivamente pubblicato, in data 23 dicembre 2021, l'Avviso pubblico del Ministero del Turismo recante "*Modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*" **(All. 2 al fascicolo di primo grado)**.

Veniva successivamente diramato, in data 4 febbraio 2022, l'elenco delle spese ammissibili da parte del Ministero del Turismo **(All. 3 al fascicolo di primo grado)**.

In data 11 febbraio 2021, veniva inoltre emesso dal Ministero del Turismo l'Aggiornamento all'elenco spese ammissibili **(All. 4 al fascicolo di primo grado)**.

Le modalità di presentazione della domanda, finalizzata alla erogazione di contributi a fondo perduto ed al riconoscimento di crediti di imposta, venivano poi rese note con Avviso pubblico del Ministero del Turismo in data 18 febbraio 2022 **(All. 5 al fascicolo di primo grado)**.

La attuale appellante Terme di Saturnia S.p.A. presentava il proprio progetto in data 28.2.2022, rubricato come - FIT Terme di Saturnia Spa IFIT0003835 **(All. 6 al fascicolo di primo grado)**.

Con Avviso pubblico del Ministero del Turismo, in data 8 aprile 2022, venivano fissati i criteri di riparto delle risorse, la tempistica di presentazione

della documentazione necessaria e le modalità di rendicontazione per l'erogazione dei contributi a fondo perduto ed il riconoscimento di crediti d'imposta (**All. 7 al fascicolo di primo grado**).

A norma dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso del 23 dicembre 2021 e ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del cennato Avviso pubblico del Ministero del Turismo in data 8 aprile 2022, gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 MIC3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" e alla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 ss.mm.ii. "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19*", e, comunque, secondo il re/gime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi.

La sesta modifica del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (20211C 473/01)*", emessa in data 24 novembre 2021 ha introdotto la Sezione 3.13 "*Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile*", ai sensi della quale gli aiuti potevano essere erogati fino al 31 dicembre 2023.

Terme di Saturnia S.p.A. ha richiesto gli incentivi di cui all'Avviso del 23 dicembre 2021, presentando domanda in data 28 febbraio 2022 per

un'agevolazione pari ad € 967.440,48 a fronte di un investimento totale pari ad € 1.159.300,60 **(All. 8 allegato al fascicolo di primo grado)**.

La parte appellata Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, in qualità di Soggetto Gestore, pubblicava in data 27 giugno 2022 il primo Decreto di concessione dei contributi con annesso l'elenco dei beneficiari ammessi **(All. 9 allegato al fascicolo di primo grado)**.

In seguito a rinunce e rimodulazioni, Invitalia procedeva allo scorrimento della graduatoria dei beneficiari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, rettificando in tre riprese l'elenco dei beneficiari ammessi **(All.ti 9, 10, 11 e 12 al fascicolo di primo grado)**.

Con Avviso pubblico del Ministero del Turismo, in data 1° agosto 2022, veniva effettuata la rimodulazione delle proposte progettuali **(All. 13 al fascicolo di primo grado)**.

In data 26 gennaio 2023, veniva inoltre emesso dal Ministero per il Turismo il Decreto di approvazione di rimodulazione delle proposte progettuali PNRR M1C3-4.2.1 **(All. 14 al fascicolo di primo grado)**.

Veniva successivamente emesso dal Ministero appellato il Decreto in data 21 aprile 2023 contenente la presa d'atto delle rinunce pervenute dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 **(All. 15 al fascicolo di primo grado)**.

In data 4 maggio 2023 veniva emesso ulteriore Decreto della Amministrazione appellata contenente lo “Scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammessi alle agevolazioni” **(All. 16 al fascicolo di primo grado)**.

Il successivo Decreto del Ministero del Turismo, emesso in data 12 giugno 2023, conteneva la ulteriore Rettifica al decreto di scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammessi alle agevolazioni **(All. 17 al fascicolo di primo grado)**.

Venivano successivamente emessi, sempre dal Ministero del Turismo, il Decreto in data 29 maggio 2023 contenente la Presa d'atto delle rinunce pervenute dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023 **(All. 18 al fascicolo di primo grado)**; nonchè il Decreto in data 10 luglio 2023 contenente la Presa d'atto delle rinunce pervenute dal 1° maggio al 31 maggio 2023 **(All. 19 al fascicolo di primo grado)** e il Decreto del 21 luglio 2023 contenente la “Presa d'atto delle rinunce pervenute dal 1° giugno al 30 giugno 2023” **(All. 20 al fascicolo di primo grado)**.

Solamente in data 14 luglio 2023, Invitalia richiedeva ufficialmente una serie di integrazioni documentali alla Terme di Saturnia S.p.A., dall'indirizzo PEC ifit@postacert.invitalia.it **(All. 21 allegato al fascicolo di primo grado)**.

In data 17 luglio 2023, Terme di Saturnia S.p.A. inviava la documentazione integrativa richiesta **(All. 22 al fascicolo di primo grado)**.

Invitalia riscontrava la ricezione delle integrazioni tramite propria comunicazione a mezzo PEC in data 19 luglio 2023 **(All. 23 al fascicolo di primo grado)**.

Veniva, infine, emesso in data 18 agosto 2023 e pubblicato in data 18 settembre 2023, il Decreto del Ministero del Turismo, avente ad oggetto lo "Scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammessi alle agevolazioni", riportante, alla pagina 7, il contributo riconosciuto alla Società Terme di Saturnia SpA, per un importo pari ad € 165.701,27, di cui € 40.000,00 a fondo perduto ed € 125.701,27 sotto forma di credito di imposta, e pertanto in misura nettamente inferiore a quanto richiesto in fase di presentazione della richiesta (ALL. A);

Emergeva dall'esame del provvedimento impugnato, nella parte di interesse per la attuale appellante, che la agevolazione risultava nettamente ridimensionata in quanto inopinatamente concessa ai sensi del regolamento "*de Minimis*" fino ad esaurimento del *plafond* disponibile della Società, ed inoltre che importo era stato erroneamente calcolato in quanto Terme di Saturnia S.p.A. rappresentando "Impresa Unica" (ai sensi del regolamento "*de Minimis*") con altre Società, ha un *plafond de Minimis* disponibile nettamente inferiore a quanto concesso con il provvedimento impugnato.

A questo punto la società appellante in data 20 settembre 2023 inviava al Ministero del Turismo una nota relativa alla richiesta di revisione della attribuzione_IFIT_Terme di Saturnia Spa, che rimaneva però priva di qualsivoglia riscontro **(All. 24 al fascicolo di primo grado)**.

A questo punto Terme di Saturnia S.p.A. proponeva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in Roma, ricorso avverso il richiamato Decreto di finanziamento del Ministero del Turismo, protocollo del Segretariato Generale n. 0015865/2023 del 18 agosto 2023, pubblicato il 18

settembre 2023, a firma del Segretario Generale dott.ssa Barbara Casagrande, avente ad oggetto la concessione di agevolazioni PNRR, MIC3 INVESTIMENTI 4.2.1, 4.2.2 e, per quanto di ragione, l'Avviso Pubblico ex artt. 1 e 4 DL 152/2021_INCENTIVI IMPRESE TURISTICHE, nonché avverso ogni altro atto e provvedimento connesso, ad esso propedeutico e consequenziale.

Venivano con il ricorso evidenziate la violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione, violazione della normativa comunitaria di settore, dell'art.1, commi 1/ e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, dell'Avviso del 23 dicembre 2021 del Ministero del Turismo; violazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19"; eccesso di potere; travisamento dei fatti; motivazione assente e/o carente e/o contraddittoria e/o manifestamente illogica.

Il ricorso, notificato il 17.11.2023 e depositato il successivo 30.11.2023, veniva iscritto al n. di R.g. 15936/2023 del T.A.R. del Lazio.

La ricorrente, in via preliminare, chiedeva l'autorizzazione ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a., a procedere mediante notificazione per mezzo di pubblici proclami ai potenziali controinteressati, da evocare in giudizio ovvero per mezzo di altre modalità ritenute idonee.

La ricorrente avanzava altresì domanda cautelare, chiedendo la sospensione della esecutività dell'atto impugnato.

In data 30.11.2023, il Presidente della Sez. IV del TAR Lazio pronunciava Decreto n. 07551/2023 Reg. Provv. Pres, con cui disponeva, tra l'altro,

l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la ricorrente ad effettuare la notificazione per pubblici proclami, fissando l'udienza cautelare per la data del 6 dicembre 2023.

All'udienza del 6.12.2023, la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare proposta, confidando nella celere definizione nel merito del ricorso.

In data 29.12.2023, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto n. 7551/23 Reg. Prov. Pres. emesso dal Presidente della sezione IV del T.A.R per il Lazio, sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, nella sezione "Atti di notifica per pubblici proclami", venivano pubblicati il Decreto prot. n. 7551/23 Reg. Prov. Pres., emesso dal Presidente della sezione IV del T.A.R per il Lazio; il Ricorso prot. n. 15936/23 Reg. Ric. presentato dalla soc. Terme di Saturnia S.p.A; il Decreto prot. n. 15865/23 con graduatoria di scorrimento; l'Avviso di esecuzione del Decreto del Presidente della sezione IV del TAR Lazio prot. n. 35148/23.

La ricorrente, considerata la estrema urgenza in ordine alla decisione del ricorso, poiché la stessa si era vista ingiustamente negare il riconoscimento della massima parte del contributo richiesto, presentava istanza di prelievo.

Nel frattempo, le altre parti, Ministero del Turismo ed Invitalia, depositavano nel fascicolo unicamente atti di costituzione meramente formali, limitandosi a chiedere il rigetto senza argomentare sui motivi di impugnazione del Decreto.

La Invitalia formulava per la prima volta le proprie considerazioni solo con la memoria conclusionale.

Veniva fissata la udienza di discussione nel merito del 10.7.2024.

All'esito veniva emessa la sentenza n. 14415/2024, qui impugnata, la quale così statuiva: *"P.Q.M. Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che li quida in € 2.000,00, oltre accessori, in favore di Invitalia S.p.A."*.

Avverso tale sentenza, ingiusta ed illegittima propone

RICORSO

a Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, la Terme di Saturnia S.p.A., chiedendone la riforma l'annullamento ed inoltre l'accoglimento integrale delle domande già proposte dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed allo stato ingiustamente disattese per i seguenti

MOTIVI

1) *Error in iudicando*; violazione art. 3 e 97 della Costituzione, violazione della normativa comunitaria di settore, dell'art.1, commi 1/ e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, dell'Avviso del 23 dicembre 2021 del Ministero del Turismo; Violazione del *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19"*; Eccesso di potere; Travisamento dei fatti; Motivazione assente e/o carente e/o contraddittoria e/o manifestamente illogica;

Si riporta di seguito la stralcio della motivazione della sentenza del T.A.R. del Lazio oggetto del presente motivo di impugnazione.

"Sostiene parte ricorrente l'illegittimità del predetto decreto nella parte in cui avendo applicato il regime "de minimis" non riconosce alla ricorrente la

fruizione integrale del contributo richiesto, affermando che il contributo ad essa riconosciuto sarebbe dovuto essere quantificato applicando la sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" del Quadro Temporaneo, introdotta nel novembre 2021 dalla sesta modifica al Quadro Temporaneo stesso e la cui scadenza, inizialmente fissata per il 31 dicembre 2022, è stata successivamente prorogata dalla Commissione europea al 31 dicembre 2023.

Sostiene, in tal senso, che al momento dell'erogazione del contributo fosse vigente, quale regime derogatorio alle regole comunitarie generalmente applicabili in materia di aiuti di stato, la sezione 3.13 del Quadro Temporaneo, in base alla quale la società ricorrente avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto il 100% del contributo richiesto, pari cioè ad euro 967.440,48 e non invece solamente euro 165.701,27.

Il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione, avendo Invitalia fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 8 dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, concernente le modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, laddove ha previsto che "Nel caso di superamento del massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" o dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863,"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" in vigore al momento della concessione del contributo, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta dai soggetti richiedenti o della visura del registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente è concessa l'agevolazione nei limiti dell'importo di aiuto ancora disponibile".

Invero, anche l'art. 3, comma 9, dell'Avviso dell'8 aprile 2022 prot. 4986/22 ha precisato quanto già specificato nell'Avviso del 23 dicembre 2021, ossia che l'erogazione dell'incentivo deve essere autorizzata nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento de minimis e alle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro Temporaneo.

A tal punto, proprio in relazione alla tipologia di contributo da erogare alla ricorrente, a fronte di una istanza del 1° marzo 2022 delle autorità italiane, la Commissione europea con decisione C(2022) 3188 final, datata 11 maggio 2022, ha approvato la misura in esame in quanto necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato italiano, ritenendola conforme alle condizioni previste nella sezione 3.1 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" del Quadro Temporaneo, relativa agli «aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità» (paragrafo 21 e ss. punto 3.1 Quadro Temporaneo), e, quindi, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. b), TFUE.

Seguendo la linea interpretativa dettata dalla medesima Commissione

occorre pertanto, per le tipologie di aiuti che qui vengono in rilievo, fare riferimento alla sezione 3.1 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" del Quadro Temporaneo e non alla sezione 3.13, come invece sostenuto dalla parte ricorrente".

Terme di Saturnia S.p.A. ha richiesto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l'annullamento, per quanto di ragione, del Decreto di finanziamento del 18 agosto 2023 a firma del Segretario Generale e la concessione delle agevolazioni ai sensi della sezione 3.13 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19*", introdotta dalla sesta modifica dello stesso, in vigore sino al 31 dicembre 2023, e di conseguenza domanda di rivedere il calcolo delle agevolazioni spettabili alla luce del maggiore *plafond* disponibile del suddetto regime rispetto a quello "*de Minimis*" che - peraltro - non è fruibile per la società ricorrente.

E', per la precisione, illegittimo il suddetto Decreto nella parte in cui non riconosce alla Impresa gestita dalla Società qui ricorrente la fruizione integrale del contributo richiesto. La decisione del Ministero del Turismo è non soltanto illegittima ma, altresì, gravemente lesiva dei diritti della appellante in quanto è in grado di porre nel nulla e, comunque, di compromettere irrimediabilmente, la realizzazione del progetto di valorizzazione turistica oggetto della richiesta di finanziamento.

Non va sottaciuto ai fini della migliore illustrazione del quadro, che l'investimento proposto è altamente strategico non solo per il settore turistico

(come già accennato) ma anche per quello sanitario e sociale e, in generale, per lo sviluppo del Paese, prevedendo nel concreto ingenti e urgenti interventi volti al miglioramento della struttura turistica, attraverso operazioni di riqualificazione sismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e interventi di digitalizzazione.

Il riconoscimento di una frazione risibile del finanziamento richiesto, al contrario, rende lo stesso di difficilissima (se non impossibile) realizzazione, con un documento che non riguarda solamente la parte appellante, ma la stessa valorizzazione turistica della attività termale di rilevanza e rinomanza mondiale, che è rappresentata dalla fonte e dal complesso turistico sorto intorno alla stessa e dal consistente indotto ricettivo ed enogastronomico collegato.

Per sostenere il proprio assunto la Sentenza impugnata afferma in maniera del tutto apodittica che gli aiuti sarebbero stati riconducibili alla sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo”, con termine per la erogazione al 30.6.2022, oltre il quale la deroga non opererebbe, nonostante il fatto che il soggetto rinunciante ne avrebbe usufruito in maniera integrale.

Infatti, su tale punto la motivazione addotta dal T.A.R., che è stata integralmente riportata in fregio alla trattazione del presente motivo di impugnazione, è assolutamente carente, addirittura tautologica, in quanto si limita a confermare la scontata ricostruzione offerta dalla resistente Invitalia.

Ma in realtà nessuna delle norme evocate dal T.A.R. in motivazione fa riferimento esplicito ed esclusivo alla misura 3.1, quanto piuttosto al

quadro generale della disciplina degli aiuti comunitari alle imprese, con particolare riferimento alle normative di deroga al regime *de minimis*, all'interno dei quali la misura 3.13 si inserisce in maniera chiara e netta.

In particolare: **nè** l'art. 8 dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, concernente le modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; **né** la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", fanno riferimento alla sola misura 3.1, anzi fanno riferimento *all'importo di aiuto ancora disponibile*, con ciò ricollegandosi non ad una precisa misura di sostegno ma al complesso delle medesime, dalle quali non può essere esclusa una deroga al *de minimis* introdotta per il rilancio del turismo e vigente fino al 31.12.2023, se non per un atto arbitrario ed illegittimo della pubblica amministrazione e del soggetto gestore Invitalia.

Invero, quanto affermato dal T.A.R. in sentenza non confuta, ma conferma gli assunti di parte appellante, in quanto anche l'art. 3, comma 9, dell'Avviso dell'8 aprile 2022 prot. 4986/22 ha precisato quanto già specificato nell'Avviso del 23 dicembre 2021, ossia che l'erogazione dell'incentivo deve essere autorizzata nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento *de minimis* e alle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro Temporaneo.

La illegittimità del Decreto quivi impugnato emerge con plastica evidenza considerando che nelle premesse all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso del 23 dicembre 2021 e l'articolo 3, comma 9, dell'Avviso pubblico Ministero del Turismo 8 aprile 2022 prevedono che l'incentivo sia concesso a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 MIC3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de Minimis*" e alla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e ss.mm.ii. "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19*" e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi.

L'incredibile assunto della Sentenza impugnata, la quale afferma in maniera del tutto apodittica che gli aiuti sarebbero stati riconducibili esclusivamente alla sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo", con termine per la erogazione al 30.6.2022, non trova dunque alcun supporto normativo e motivazionale, anzi, la normativa evocata dal Collegio di primo grado fa chiaro rinvio a *tutte* le normative derogatorie e non solo a quella prescelta arbitrariamente dal Ministero del Turismo e dal soggetto gestore Invitalia S.p.A..

La ricostruzione offerta dal T.A.R. appare dunque non tenere conto del complessivo quadro della normativa comunitaria: in primo luogo non si vede come la sezione 3.1 possa trovare applicazione ed escludere la sez. 3.13, per il solo fatto che la prima sia stata oggetto di un parere della Commissione

Europea, atto a stabilire esclusivamente la compatibilità della misura con la normativa sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato, senza quindi tenere conto di quanto stabilito dal sesto emendamento del Quadro temporaneo, che ha introdotto la misura di cui alla sezione 3.13 che ha disciplinato il regime degli aiuti alle imprese turistiche in deroga al principio *de minimis*.

Non vi è chi non veda come la sentenza faccia proprio il contenuto degli "Avvisi" come se fossero norme applicabili di rango superiore rispetto alla normativa comunitaria !!

Deve quindi affermarsi con forza e convinzione che la applicazione della misura prevista dalla sezione 3.13 è assolutamente doverosa e legittima e rende tempestiva la erogazione integrale del contributo (la ammissione è del 17.8.2023) e rende perciò illegittima ed arbitraria la drastica limitazione del contributo erogato rispetto ad una domanda che era già ampiamente contenuta a meno della metà del contributo massimo erogabile secondo il "Quadro Temporaneo".

Alla luce di quanto sopra, è palese che il regime d'aiuto che deve essere riconosciuto a Terme di Saturnia S.p.A., vigente al momento dell'erogazione dei fondi, sia riconducibile alla sezione 3.13 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19*" introdotta dalla sesta modifica dello stesso, in vigore sino al 31 dicembre 2023..

Tale determinazione è stata assunta contravvenendo anche a quanto previsto dall'Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021 del Ministero delle Economia e delle Finanze volta alla definizione delle Istruzioni Tecniche per

la selezione dei progetti PNRR, che prevede, tra le responsabilità del Soggetto attuatore, quella di assicurare presidio continuo dell'attuazione e dell'avanzamento dei progetti in termini sia di procedura che di flussi finanziari.

Tale incertezza si è tramutata in un'incongruenza di aiuti ripartiti tra le diverse Società beneficiarie, mentre utilizzando lo strumento di sostegno previsto dalla sezione 3.13 del Quadro Temporaneo, **alla Società Terme di Saturnia S.p.A.** avrebbero dovuto essere concesse le agevolazioni originariamente richieste pari ad € 967.440,48 per un investimento totale di € 1.159.300,60.

E' dunque palese l'opportunità e la doverosità di ammettere la società ricorrente alla integrale fruizione dei contributi nella misura richiesta nel progetto presentato, ed oggetto di integrazione documentale secondo le richieste di Invitalia prontamente ed esaustivamente evase nello spazio di soli tre giorni.

* * *

2) *Error in iudicando*; Travisamento dei fatti; Motivazione assente e/o carente e/o contraddittoria e/o manifestamente illogica; violazione art. 3 e 97 della Costituzione, violazione della normativa comunitaria di settore, dell'art.1, commi 1/ e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, dell'Avviso del 23 dicembre 2021 del Ministero del Turismo; Violazione del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19*"; Eccesso di potere;

Si riporta di seguito la stralcio della motivazione della sentenza del T.A.R. del

Lazio oggetto del presente motivo di impugnazione.

“Pertanto, considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Avviso del 23 dicembre 2021 i contributi de quo sono stati concessi “secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi”, appare ineccepibile la scelta di Invitalia di quantificare i contributi spettanti alle imprese beneficiarie applicando la sezione 3.1 del Quadro Temporaneo fino al 30 giugno 2022 – sezione a cui, peraltro, si era sempre fatto riferimento nei decreti con cui il Ministero del Turismo ha disposto la concessione della misura agevolativa – e il Regolamento de minimis”.

Tale stralcio motivazionale evidenzia la mancata considerazione del quadro normativo, la contraddittorietà della motivazione ed il mancato esame delle doglianze proposte dalla appellante dinnanzi al T.A.R. del Lazio.

Per illustrare i profili di censura occorre prendere le mosse dal dato pacifico della assoluta correttezza della ricostruzione, dello svolgimento della vicenda e del quadro normativo applicabile, operata nel ricorso presentato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

E’ fuori di discussione la *tempestività*, la completezza e la meritevolezza della domanda inoltrata dalla appellante Terme di Saturnia S.p.A. ai fini del godimento del regime di sostegno IFIT.

E’ altresì fuori di discussione la applicabilità del regime di cui al “Quadro Temporaneo” sulla base dell’avviso del Ministero del Turismo prot. 4986/22 dell’8 aprile 2022.

E' ugualmente pacifico che la Decisione della Commissione Europea C(2022) 3188, del 11 maggio 2022 ha assentito la misura quale snodo strategico del sostegno alle imprese turistiche nel periodo post-pandemia.

E' infine dato assodato e pacifico che la valutazione delle domande era tempestivamente conclusa alla data del 27 giugno 2022, per cui la misura nel suo complesso rientrava a pieno titolo nella operatività della deroga al Regime "De minimis", che era prevista al 30 giugno 2022, a prescindere dalla distinzione tra le due misure in esame sezione 3.1 e sezione 3.13, e quindi anche prescindendo dalla questione, affrontata nel motivo precedente, sulla misura di sostegno applicabile !!!

Con scarto logico e giuridico assolutamente arbitrario, si attesta nella Sentenza qui gravata la legittimità del Decreto del 18 agosto 2023, di cui è chiesto l'annullamento nella presente procedura, in quanto *il semplice decorso* del termine del 30 giugno 2022, nelle more del subentro alla impresa rinunciataria, avrebbe inibito l'accesso alla disciplina derogatoria alle Imprese che usufruivano dello "scorrimento".

Il TAR, pur ammettendo che fosse applicabile il regime degli aiuti riconosciuto al momento della erogazione dei fondi, e pur ammettendo che tale momento coincide con la emanazione della graduatoria, omette di argomentare sulla principale doglianza avanzata da Terme di Saturnia, ossia che essendo quest'ultima subentrata nella graduatoria a soggetto che usufruiva del regime temporaneo in deroga (non de minimis), non poteva che godere degli stessi diritti del soggetto che ha rinunciato, e quindi godere a sua volta della deroga.

In particolare, viene affermato nella sentenza gravata, senza il sia pur minimo supporto logico e giuridico, che gli aiuti e gli sgravi di cui alla misura in esame, sarebbero stati erogabili integralmente, in conformità al “Quadro Temporaneo”, fino al 30.6.2022, criterio, perdipiù, da interpretare nel senso che, in caso di rinuncia di soggetti ammessi al beneficio sulla base della graduatoria del 27.6.2022, i *soggetti legittimamente subentranti* (si ricorda: soggetti concorrenti sulla base di domande **valide, complete e tempestivamente presentate** entro il termine del 30.3.2022) rientrerebbero nel diverso regime “De Minimis”.

Tale discutibile ricostruzione non solo NON è suffragata da alcun dato normativo, ma è confutata finanche negli atti della procedura di valutazione e di ammissione alla misura di sostegno, laddove si afferma che “il momento della erogazione’ è individuato nel momento di assegnazione dell’incentivo”.

Ora, deve evidenziarsi non solo la assenza di una normativa che giustifichi tale **gravissima distinzione e sperequazione tra soggetti che hanno, tutti, presentato progetti validi ed ammissibili nei tempi stabiliti**, ma addirittura il chiaro e franco contrasto con tutta la cornice normativa, a partire dal principio di eguaglianza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, che renderebbe comunque meritevoli di disapplicazione, se non di annullamento, gli snodi della procedura che si sono conformati a questa distorta modalità di gestione e di erogazione delle agevolazioni.

E’ infatti evidente che per “assegnazione dell’incentivo” deve intendersi la assegnazione del contributo – la cui tempestività è certificata con fierezza

dalla Invitalia – entro la data del 30.6.2022, una tempestività che **non ha** motivo di riguardare solamente le Imprese originariamente ammesse e non anche le subentranti, che si vedono ingiustamente ammesse secondo un regime diverso ed altamente penalizzante !!

Ma vi è un ulteriore argomento. Le FAQ del Ministero affermano che **il momento della “erogazione” è individuato nel momento della “assegnazione”**. Tale definizione, se rettamente intesa ed interpretata, vale a significare che le provvidenze sono tempestivamente “erogate” e rientrano nel “Quadro Temporaneo” nella misura in cui viene effettuata la “assegnazione”: assegnazione che può essere **immediata**, ovvero **per subentro a soggetto rinunciante**, senza possibilità di discriminazione e diversità di regime tra le due situazioni, posto che le somme sono a tutti gli effetti già correttamente “assegnate” col regime vigente *pro tempore* e non sono suscettibili di essere traslate *a posteriori* in un regime diverso !

E’ quindi palese la illegittimità dei provvedimenti impugnati e l’errore compiuto dal Tribunale Amministrativo Regionale nel respingere il ricorso della attuale appellante.

Ciò premesso e considerato

SI CONCLUDE

“Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale adito, disattesa ogni contraria istanza ed adottato se del caso ogni provvedimento prescritto dal rito speciale di cui al DL n. 85 del 2022,
Preliminarmente, soltanto nella eventuale ipotesi in cui l'Ecc.mo Consiglio lo ritenesse necessario, autorizzare ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52,

comma 2° c.p.a., la notificazione per mezzo di pubblici proclami ai potenziali controinteressati da evocare in giudizio ovvero per mezzo di altra modalità ritenuta idonea;

Nel merito, in accoglimento della presente impugnazione riformare ovvero annullare la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in Roma, n. 14415/2024, Sezione IV, emessa nel giudizio avente r.g. 15936/2023 per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto:

annullare per quanto di ragione il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti e conseguenti, con ogni determinazione del caso e consequenziale statuizione, disponendo la concessione delle agevolazioni ai sensi della sezione 3.13 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19*", introdotta dalla sesta modifica dello stesso, in vigore sino al 31 dicembre 2023, e di conseguenza di rivedere il calcolo delle agevolazioni spettabili alla luce del maggiore *plafond* disponibile del suddetto regime rispetto a quello "de minimis" che non è fruibile per la Impresa ricorrente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un contributo pari ad € 967.440,48 per un investimento totale di € 1.159.300,60.

Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA. del doppio grado di giudizio"

Saranno allegati i seguenti atti:

All. A) procura speciale Dott. Vichi;

All. B) Procura speciale *ad litem*;

All. C) Sentenza impugnata;

All. D) Decreto del 18 agosto 2023, pubblicato il 18 settembre 2023 - Scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammessi alle agevolazioni, dal quale si evince a pag. 7 evidenziato in verde quanto riconosciuto alla Terme di Saturnia Spa;

All. 1) Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 - Art. 1 Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche (All.1);

All. 2) Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 - Modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1 del Decreto-legge n. 152;

All. 3) Elenco spese ammissibili del Ministero del Turismo del 4 febbraio 2022;

All. 4) Aggiornamento elenco spese ammissibili del Ministero del Turismo dell'11 febbraio 2022;

All. 5) Avviso pubblico Ministero del Turismo 18 febbraio 2022 - Modalità di presentazione della domanda;

All. 6) Avviso pubblico Ministero del Turismo 8 aprile 2022 - Criteri di riparto delle risorse, tempistica di presentazione della documentazione necessaria e modalità di rendicontazione per l'erogazione di contributi e credito d'imposta;

All. 7) Istanza per la concessione dei benefici di Terme di Saturnia S.p.A. presentata in data 28.2.2022;

All. 8) 1° Decreto di concessione - 27/06/2022);

All. 9) 1° Elenco beneficiari ammessi - Allegato A;

All. 10) Elenco beneficiari ammessi - Allegato A rettificato;

All. 11) Elenco beneficiari ammessi - Allegato A seconda rettifica;

All. 12) Elenco beneficiari ammessi - Allegato A terza rettifica;

All. 13) Avviso pubblico Ministero del Turismo 1 agosto 2022 - Rimodulazione proposte progettuali;

All. 14) Decreto di approvazione di rimodulazione delle proposte progettuali PNRR M1C3-4.2.1 del 26 gennaio 2023;

All. 15) Decreto del 21 aprile 2023 - Presa d'atto delle rinunce pervenute dal 1° febbraio al 31 marzo 2023;

All. 16) Decreto del 4 maggio 2023 - Scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammessi alle agevolazioni;

All. 17) Decreto del 12 giugno 2023 - Rettifica decreto di scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammessi alle agevolazioni;

All. 18) Decreto del 29 maggio 2023 - Presa d'atto delle rinunce pervenute dal 1° aprile al 30 aprile 2023;

All. 19) Decreto del 10 luglio 2023 - Presa d'atto delle rinunce pervenute dal 1° maggio al 31 maggio 2023;

All. 20) Decreto del 21 luglio 2023 - Presa d'atto delle rinunce pervenute dal 1° giugno al 30 giugno 2023;

All. 21) PEC di Invitalia del 14 luglio 2023 a Terme di Saturnia Spa con richiesta di integrazioni documentali;

All. 22) Comunicazione di invio della documentazione integrativa;

All. 23) Nota in data 20 settembre 2023 inviata al Ministero del Turismo con richiesta di revisione attribuzione_IFIT Terme di Saturnia;

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente atto ha valore di € 967,440,48.

Roma, lì 9 ottobre 2024

Avv. Massimiliano Vito

Avv. Antonio Barile